

Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'articolo 8, comma 74, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) - emanato con DPRReg 7 agosto 2018, n. 165- **TESTO COORDINATO** con le modifiche introdotte dal DPRReg 12 gennaio 2021, n. 1 (in vigore dal 28 gennaio 2021)

- Art. 1 Finalità e oggetto
- Art. 2 Soggetti proponenti
- Art. 3 Soggetti attuatori
- Art. 4 Soggetti destinatari
- Art. 5 Caratteristiche delle attività realizzate attraverso le iniziative di lavoro di pubblica utilità
- Art. 6 Progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità
- Art. 7 Domanda di partecipazione dei destinatari
- Art. 8 Individuazione dei soggetti destinatari
- Art. 9 Spese ammissibili al rimborso
- Art. 10 Presentazione delle domande di finanziamento dei progetti
- Art. 11 Concessione ed erogazione del finanziamento
- Art. 12 Rendicontazione ed erogazione del saldo del finanziamento
- Art. 13 Disponibilità dei documenti
- Art. 14 Cumulo di contributi pubblici
- Art. 15 Rinvio
- Art. 16 Entrata in vigore

art. 1 Finalità e oggetto

- 1.** La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di sostenere l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 della medesima legge, promuove iniziative che hanno per oggetto lo svolgimento di attività lavorative di pubblica utilità e di interesse generale.
- 2.** Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 74, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), definisce i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità, i criteri e le modalità per il sostegno alle medesime, in conformità con quanto stabilito dalla normativa regionale di riferimento.

art. 2 Soggetti proponenti

- 1.** Sono soggetti proponenti di iniziative di lavoro di pubblica utilità disciplinate dal presente Regolamento (di seguito proponenti):
 - a) gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) aventi sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

b) le forme associative tra enti locali della regione previste dalla vigente normativa;
c) gli Enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), anche in raccordo con i distretti sanitari, per meglio intercettare le istanze del territorio.

2. I soggetti proponenti presentano progetti di lavoro di pubblica utilità che assicurano la piena inclusività dei destinatari delle iniziative anche per quanto attiene agli aspetti relazionali.

art. 3 Soggetti attuatori

1. Sono soggetti attuatori delle iniziative di lavoro di pubblica utilità (di seguito attuatori), le cooperative sociali che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano iscritte nella sezione sub b) dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) o abbiano almeno una unità locale nel territorio del Friuli Venezia Giulia;

b) dispongano di un'attrezzatura idonea all'attuazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità;

c) siano strutturate a livello organizzativo per sostenere l'inserimento lavorativo nell'ambito dei progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità;

d) assicurino ai destinatari gli elementi essenziali di formazione in materia di sicurezza nello specifico luogo di lavoro;

e) prevedano nell'oggetto sociale attività di inserimento lavorativo o attività che rientrano nel settore d'intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

2. Per la realizzazione dei progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità, gli attuatori si avvalgono dei destinatari di cui all'articolo 4 e provvedono all'assegnazione di un tutor che può seguire da uno a tre lavoratori.

3. Tra l'attuatore ed i destinatari sono instaurati rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata compresa tra i 120 ed i 180 giorni. La prestazione lavorativa del destinatario non può integrare il rapporto mutualistico del socio lavoratore di società cooperativa di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

4. I proponenti individuano gli attuatori mediante avvisi pubblici, utilizzando criteri di selezione che tengono conto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

Art. 4 Soggetti destinatari

1. Sono soggetti destinatari dell'intervento (di seguito destinatari) i soggetti in età lavorativa di cui all'articolo 1 della legge 68/1999 iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della medesima legge.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda di adesione all'avviso pubblico di cui all'articolo 8.

Art. 5 Caratteristiche delle attività realizzate attraverso le iniziative di lavoro di pubblica utilità

1. Le attività realizzate attraverso le iniziative di lavoro di pubblica utilità:

a) non rientrano nell'ordinaria attività amministrativa del soggetto proponente ma sono caratterizzate dalla straordinarietà, dall'occasionalità, dalla temporaneità;

b) rientrano in uno dei seguenti settori di intervento:

1) valorizzazione di beni culturali e artistici anche mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre, musei e biblioteche;

2) custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali gestiti dalle Amministrazioni pubbliche;

- 3) attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo;
- 4) cura e manutenzione del verde pubblico. Per le seguenti attività gli attuatori devono essere in possesso dei requisiti per l'iscrizione alla CCIAA per l'esercizio dell'attività di manutenzione del verde ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale);
- 5) riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo.

Art. 6 Progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità

1. Le iniziative di lavoro di pubblica utilità sono inserite in progetti territoriali presentati dai proponenti e sottoposti alla valutazione di ammissibilità del Servizio competente in materia di lavoro.
2. I progetti territoriali:
 - a) fanno riferimento ad uno solo dei settori di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
 - b) hanno una durata compresa tra i 120 ed i 180 giorni;
 - c) prevedono un orario di lavoro compreso fra le 20 e le 30 ore settimanali;
 - d) prevedono l'impiego di una squadra di lavoro composta fino ad un massimo di quattro destinatari supportati dai tutor individuati dal soggetto attuatore di cui all'articolo 3, comma 2.
3. I progetti contengono le seguenti indicazioni:
 - a) il settore di intervento dell'iniziativa di lavoro di pubblica utilità tra quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), che si intende realizzare;
 - b) il luogo di svolgimento;
 - c) il numero dei destinatari componenti la squadra di lavoro che si intendono inserire nel progetto;
 - d) la durata prevista espressa in settimane;
 - e) la qualifica;
 - f) il numero delle ore di impegno settimanale previsto per ciascun componente la squadra di lavoro;
 - g) il costo del progetto;
 - h) il numero di tutor assegnati al progetto;
 - i) la descrizione dei moduli formativi orientati alla sicurezza sul lavoro e all'utilizzo delle attrezzature che si ritengono necessarie per l'avvio dell'attività lavorativa.
4. Ciascun soggetto proponente non può presentare, nel corso di un anno solare, più di due progetti per l'inserimento complessivo di massimo otto soggetti destinatari.

Art. 7 Domanda di partecipazione dei destinatari

1. I destinatari che intendono partecipare alle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, presentano la loro adesione all'avviso pubblico di selezione di cui all'articolo 8, comma 1, presso la Struttura del Collocamento mirato (di seguito Struttura competente) che gestisce l'elenco di cui all'articolo 8 della legge 68/1999 in cui sono iscritti.
2. I destinatari possono presentare domanda di adesione esclusivamente per iniziative progettuali già approvate ai sensi dell'articolo 6 e che verranno realizzate nel territorio della Struttura competente, indicando i progetti di interesse.
3. Il destinatario che, senza documentata motivazione, rifiuta l'inserimento lavorativo in un progetto territoriale per iniziative di lavoro di pubblica utilità disciplinate dal presente regolamento ovvero non si presenta alla convocazione effettuata dall'attuatore o non prende servizio nella data stabilita dal contratto di lavoro, decade dall'adesione all'iniziativa. La convocazione è effettuata dall'attuatore con qualsiasi modalità idonea ad assicurare e comprovare l'avvenuta comunicazione al destinatario, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

4. Il destinatario può partecipare a più progetti di iniziativa di lavoro di pubblica utilità, fatto salvo il diritto di precedenza per coloro che non abbiano già partecipato ad altri progetti previsti dall'articolo 6 del presente regolamento.

5. La domanda di adesione è registrata nel piano di azione individuale di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227 (Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata).

Art. 8 Individuazione dei soggetti destinatari

1. La Struttura competente individua i destinatari da inserire nei progetti attraverso avviso pubblico di selezione.

2. La Struttura competente redige una graduatoria relativa ai destinatari che hanno presentato domanda di adesione all'avviso, inserendo i nominativi delle persone con disabilità secondo il seguente ordine:

a) soggetti già presenti nella graduatoria di cui all'articolo 8 della legge 68/99, con i rispettivi punteggi;

b) soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 68/1999 ma non presenti nella graduatoria di cui al medesimo articolo, ai quali viene attribuito un punteggio sulla base degli stessi criteri utilizzati per l'inserimento nella graduatoria di cui alla lettera a). A tale scopo, a coloro che non hanno dichiarato di possedere una certificazione della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, al punteggio complessivo è applicata la decurtazione massima dei punti prevista dai criteri medesimi.

3. Su richiesta numerica dell'attuatore, la Struttura competente trasmette i nominativi dei destinatari, inseriti in posizione utile nella graduatoria di cui al comma 2, che l'attuatore è tenuto ad impiegare nello svolgimento dei progetti.

4. Nel caso in cui il destinatario cessi la propria attività per motivi non dipendenti dal soggetto attuatore, l'attuatore può richiedere un nuovo nominativo, individuato scorrendo la graduatoria di cui al comma 2. In tale ipotesi, la data di fine progetto rimane invariata.

5. Il destinatario deve essere in grado di adempiere ai compiti rientranti nell'attività realizzata nell'ambito dell'iniziativa di pubblica utilità. Nel caso sussista un fondato dubbio sulla compatibilità tra le funzioni residue di capacità lavorativa del destinatario e l'attività da realizzare o qualora lo ritenga opportuno, la Struttura competente, può richiedere una valutazione al Comitato tecnico per il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 38, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), competente per territorio. Il procedimento di valutazione sospende per un massimo di 30 giorni il procedimento di invio dei nominativi.

Art. 9 Spese ammissibili al rimborso

1. Sono considerate spese ammissibili quelle relative alle spese effettivamente sostenute dall'attuatore, giustificate da documentazione attestante l'effettiva realizzazione del progetto.

2. Sono ammissibili a rimborso le seguenti tipologie di spesa:

a) costo del lavoro sostenuto dall'attuatore per l'assunzione a tempo determinato dei destinatari per la durata prevista dal progetto, relativo alla paga base riferita all'inquadramento del livello iniziale per categoria del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ed agli oneri previdenziali e assistenziali;

b) il costo dei materiali di consumo strettamente connessi allo svolgimento delle attività previste nel progetto. A titolo esemplificativo sono compresi i dispositivi di protezione individuale, l'utilizzo dei mezzi di trasporto per tutor e beneficiari, il materiale di cancelleria;

c) le spese di pubblicizzazione e promozione del progetto;

d) il costo del personale dell'attuatore impegnato nel progetto quale tutor aziendale della squadra di lavoro;

e) le spese per parcelle notarili connesse alla costituzione di una associazione temporanea

di imprese o di scopo, ove previste dalla procedura di selezione, le spese relative alla consulenza per l'elaborazione delle paghe dei beneficiari;

f) le spese di segreteria e amministrazione necessarie per la realizzazione del progetto ivi compresi gli adempimenti di carattere amministrativo, connessi alle attività di rendicontazione realizzate dall'attuatore attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato;

g) i premi relativi ad assicurazioni per la responsabilità civile stipulate dagli attuatori per la copertura dei rischi connessi alle attività dei beneficiari.

3. In sede di presentazione del progetto, sono ammessi:

a) le spese relative al costo del lavoro dei destinatari nella misura massima di euro 12.000,00 a destinatario relative ad un impegno settimanale di 30 ore ed ad una durata massima di 180 giorni. In caso di orari settimanali e durate contrattuali inferiori tale importo dovrà essere proporzionalmente ridotto.

Per costo del lavoro si intende: l'importo totale dei costi sostenuti dal datore di lavoro in relazione al posto considerato e per il periodo in cui il lavoratore è impiegato, comprendente:

1) la retribuzione lorda, prima delle imposte così come specificata nei prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento, la quota del trattamento di fine rapporto di lavoro maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive;

2) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali INPS e la quota di contribuzione INAIL;

3) i contributi assistenziali per figli e familiari;

b) il costo del tutoraggio nella misura massima di euro 5.000,00 per ogni tutor;

c) i costi indiretti su base forfettaria nella misura massima del 15% del costo del lavoro più costo del tutoraggio.

4. I costi indiretti comprendono le spese di cui al comma 2 lettere b); c); e); f); g).

Art. 10 Presentazione delle domande di finanziamento e dei progetti

1. I soggetti proponenti presentano le domande di finanziamento dei progetti utilizzando, a pena di esclusione, l'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, sezione lavoro, nella pagina dedicata al presente Regolamento, e sono inoltrate esclusivamente per via telematica tramite il sistema FEGC, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il progetto è ammissibile se conforme ai requisiti del presente regolamento.

3. L'istruttoria delle domande è effettuata in applicazione dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) con procedimento a sportello.

4. (ABROGATO).

Art.11 Concessione ed erogazione del finanziamento

01. Il Servizio competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di finanziamento, comunica al proponente l'importo concedibile.

02. Il proponente entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 01, trasmette un cronoprogramma con l'indicazione delle fasi temporali di attuazione del progetto. Tale termine può essere prorogato, fino a un massimo di quindici giorni, esclusivamente previa richiesta motivata da presentarsi prima della scadenza dello stesso.

1. Il Servizio competente concede il finanziamento, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, entro trenta giorni dalla data di presentazione del cronoprogramma.

2. Il Servizio competente eroga il finanziamento attraverso una fase di anticipazione ed una di saldo. La fase di anticipazione copre una quota pari al 70% del finanziamento complessivo concesso. La parte di finanziamento rimanente è pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo dell'iniziativa ammesso a seguito della verifica del rendiconto finale.

3. Il progetto è avviato, pena revoca del finanziamento, entro il termine di novanta giorni dalla concessione del finanziamento.

4. Il progetto si intende validamente avviato quando almeno un lavoratore è stato assunto. Entro quindici giorni dall'avvio del progetto, il proponente è tenuto a darne comunicazione al Servizio competente, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, eroga l'anticipo del 70% del finanziamento concesso.

5. Nel caso di progetti che prevedono lo svolgimento di attività concernenti gli archivi, intesi quali beni del patrimonio culturale, per le quali l'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), prevede l'acquisizione di autorizzazioni preventive da parte degli enti preposti alla loro tutela, i proponenti comunicano, unitamente a quanto previsto dal comma 4, l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa a tutela del patrimonio culturale.

Art.12 Rendicontazione ed erogazione del saldo del finanziamento

1. Ai fini dell'erogazione del saldo, il proponente presenta al Servizio competente, entro trenta giorni dalla conclusione del progetto, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile che attesta che l'attività per la quale è stato concesso il contributo è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

2. Il progetto si intende concluso alla scadenza del termine previsto nel cronoprogramma.

3. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione il Servizio competente eroga il saldo del finanziamento nei limiti del finanziamento concesso e delle spese ammissibili di cui all'articolo 9.

Art.13 Disponibilità dei documenti

1. Tutta la documentazione attinente ai progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità è tenuta a disposizione, in originale o copia autenticata, dal proponente, per finalità ispettive o di controllo ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge regionale 7/2000.

Art. 14 Cumulo contributi pubblici

1. Il finanziamento non è cumulabile con altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per la medesima iniziativa oggetto del presente regolamento.

Art.15 Rinvio

1. Per tutto quello non previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge regionale 7/2000.

Art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.